

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 1986, n°193.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell'Amministrazione Regionale della Sardegna e degli Enti Pubblici strumentali della regione (L.R. 25 giugno 1984, n. 33 - L.R. 15 gennaio 1986 n. 6) - (L.R. 14 novembre 1988, n.42 - 5 giugno 1989, n.24) (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - DD.PP.GG.: 23 maggio 1989, n.54 - 7 giugno 1990, n.116 - 21 dicembre 1995, n.385 - 14 maggio 1996, n.113 - 27 marzo 1997, n.45)

D.P.G. n.193/86

6. SITUAZIONE PREVIDENZIALE

6.1 La Giunta regionale, a conclusione degli studi tecnico-attuariali sulla materia, presenta apposito disegno di legge al fine di pervenire a tempestive determinazioni per la modifica dell'attuale sistema di contribuzione e prestazioni concernente il Fondo Integrativo per il Trattamento di Quiescenza dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 26 della L.R. 25 giugno 1984, n.33.

In tale contesto, deve essere perseguito l'obiettivo della perequazione ed omogeneità per prestazioni e contribuzioni nell'ambito dell'area contrattuale, ed altresì prevista la possibilità di concedere anticipazioni sulla liquidazione da parte dei Fondi integrativi per l'acquisto o la costruzione della prima casa e per documentati gravi motivi di famiglia.

D.P.G. n.385/95 - Art.10 - Riforma Fondo Integrativo Trattamento Quiescenza (F.I.T.Q.)

1. L'Amministrazione regionale si impegna ad elaborare e presentare al Consiglio regionale, entro e non oltre la data del 30 giugno 1996 una organica proposta di riforma del fondo integrativo del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n°15, e degli analoghi istituti degli Enti strumentali con la finalità di adeguare il sistema di gestione del fondo ai principi contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico e di previdenza complementare, nonché di assicurare omogeneità di trattamento previdenziale nell'ambito dell'intera area contrattuale, salvaguardando i diritti acquisiti e tendendo all'equilibrio finanziario.

2. Alla messa a punto di detta proposta verrà provveduto mediante una commissione da costituire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale.

D.P.G. n.385/95 - Art.11 - Raccordo con le posizioni previdenziali del personale collocato in quiescenza

1. Ai fini della definizione delle pendenze di natura previdenziale in atto, connesse alla decorrenza dei benefici economici riconosciuti dal quinto comma dell'art.13 del D.P.G. n.116/1990 al personale cessato dal servizio in vigenza del contratto 1988/1990, la decorrenza dei benefici economici stessi è fissata al primo giorno del mese precedente a quello di cessazione dal servizio.

2. Agli stessi fini di cui sopra, al personale cessato dal servizio successivamente al 31 dicembre 1993, i benefici economici previsti dal presente accordo contrattuale sono parimenti riconosciuti, per quanto ammissibile ai sensi di legge, dal primo giorno del mese anteriore alle date di cessazione dal servizio.

3. In applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n°15, l'Amministrazione regionale disporrà, con separato provvedimento, la riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza a favore del personale cessato dal servizio, con le stesse decorrenze con le quali i benefici economici previsti dall'accordo triennale 94-96 sono attribuiti al personale in attività di servizio.

D.P.G. n.385/95 - Art.12 - Anticipazione liquidazione

1. L'Amministrazione regionale si impegna a definire criteri e modalità per la concessione al personale di cui all'articolo 2 del presente accordo, con almeno 10 anni di servizio, anche più volte nel corso della vita lavorativa e sino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa ammissibile, anticipazioni sul loro trattamento previdenziale per le seguenti finalità:

- acquisto, costruzione (compreso l'acquisto dell'area edificabile), completamento e ristrutturazione della prima abitazione;

- abbattimento degli oneri relativi ai mutui ordinari contratti per i suddetti interventi;
 - urgenti esigenze finanziarie connesse a particolari situazioni di carattere sanitario.
2. Analoghe provvidenze sono concesse al personale dipendente degli Enti strumentali, a valere sugli eventuali rispettivi fondi integrativi di quiescenza.
-